

Provincia di Biella

Concessione di derivazione d'acqua sotterranea, ad uso Produzione Beni e Servizi (alimentazione autolavaggio), mediante 1 pozzo in Comune di Cossato, assentita al Sig. Copiello Gianluca con D.D. n° 673 del 04.07.2017. PRATICA PROVINCIALE n° 428BI.

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 673 del 04.07.2017

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DETERMINA
(omissis)

di identificare come Concessionario il Sig. COPIELLO Gianluca (omissis), con sede legale in Via Q. Sella 68 Cossato.

Di approvare il disciplinare di concessione redatto ai sensi dell'art 20 del Regolamento e sottoscritto il 10.04.2017 da COPIELLO Gianluca (omissis), quale Concessionario, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire ai sensi dell'art 22 del Regolamento la concessione per poter derivare litri al secondo massimi 1,3 ed un volume massimo annuo di metri cubi 2.000, cui corrisponde una portata media annua di litri al secondo 0,063 d'acqua pubblica, mediante un pozzo da acquifero superficiale in Comune di Cossato, ad uso produzione beni e servizi, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare sopra indicato e al pagamento anticipato del corrispondente canone dovuto alla Regione Piemonte.

Di dare atto che, come indicato nel disciplinare di concessione, la durata della concessione è di 15 anni a partire dal 01.03.2014, data di validità dell'autorizzazione provvisoria rilasciata con DD 1331/2016 e verrà quindi a scadere alle 24 del 28.02.2029, fatti salvi i casi di cessazione previsti dall'art. 32 del Regolamento.

Di far decadere, conseguentemente al rilascio della concessione, con il presente atto, l'autorizzazione provvisoria rilasciata con D.D 1331 del 22.11.2016.

Di prendere atto che, ai sensi della L.R. n° 44/2000, la Regione Piemonte ha attribuito alla derivazione il codice utenza C.U.R: BI00966, necessario ai fini della riscossione del canone demaniale annuo dovuto alla stessa Regione Piemonte, richiedendo all'utente quanto dovuto successivamente al rilascio della autorizzazione provvisoria al prelievo.

Di dare atto che il canone annuo sarà sempre dovuto per anno solare e dovrà essere versato, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, per causa a lui imputabile, salvo il diritto di rinuncia.

Di stabilire, altresì che, ai sensi dell'art. 10 del D.P.G.R 15/R/2004 e s.m.i., il canone annuo sia corrisposto secondo le modalità indicate nell'avviso di pagamento trasmesso ogni anno dalla Regione Piemonte. La mancata o ritardata ricezione dell'avviso non esonera dal pagamento degli importi dovuti, che dovranno comunque essere versati nei termini indicati alla Tesoreria della Regione Piemonte.

Di stabilire, ai sensi dell'art. 30 del Regolamento, che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà chiedere il rinnovo dell'utenza entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento, nei modi e forme stabilite dagli articoli 8 e 30 dello stesso.

Di subordinare la concessione a queste ulteriori condizioni: il Concessionario dovrà valutare la possibilità di incrementare i sistemi di immagazzinamento idrico in modo da abbattere i picchi di prelievo. Il Concessionario dovrà mantenere in validità e rispettare l'autorizzazione unica

ambientale n. 3 del 13.01.2017, rilasciata dal S.U.A.P- comprendente l'autorizzazione allo scarico.
Di dare atto che:

l'Amministrazione concedente è tenuta sollevata e indenne da qualsiasi danno alle persone ed alle cose, nonché da ogni molestia, reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi in seguito al rilascio della concessione. La concessione è accordata salvi e impregiudicati i diritti di terzi, subordinatamente all'osservanza di tutte le disposizioni di Legge e dei regolamenti vigenti e particolarmente alle disposizioni speciali sulle acque sotterranee. Il Concessionario dovrà perseguire l'obiettivo del massimo riutilizzo dell'acqua prelevata e valutare la possibilità di incrementare i sistemi di immagazzinamento idrico in modo da abbattere i picchi di prelievo. (omissis);

Il Dirigente
Dr. Davide ZANINO

Estratto Disciplinare di concessione n. 2.733 di Rep. del 10 aprile 2017

ART. – 7 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti prescrizioni:

l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano nè dovrà causare un eccessivo depauperamento della falda interessata. A tal fine il Concessionario dovrà rendere disponibile la documentazione tecnica delle pompe utilizzate, che dovranno avere portata massima di esercizio non superiore a quella massima concessa, al netto delle perdite di carico previste. In caso di accertate interferenze o anomalie nell'andamento della falda, l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la riduzione del canone demaniale di concessione. Il Concessionario deve :

provvedere alla chiusura della testata del pozzo e mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali alle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'esecuzione di prove e di misurazioni nelle opere soggette al disciplinare e/o in punti di monitoraggio delle falde adiacenti;

mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; (omissis).

Il Responsabile del Servizio
Rifiuti, V.I.A., Energia, Qualità dell'aria, Acque Reflue e Risorse Idriche
Dr. Graziano STEVANIN